**Cass. III Pen., n. 5776 dell’8/02/ 2014 - Pres. Teresi – Est. Pezzella – Ric. M.**

**RIFIUTI –** A quali condizioni si può evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto per il reato di traffico illecito di rifiuti?

*In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 2, D.L.vo 152/06), incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con ordinanza del 23.07.2013 il Tribunale del Riesame di Taranto ha rigettato, con condanna alle spese processuali, il riesame proposto da M. C. avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto in data 20.6.2013 il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Iveco modello 35 tg. C0625150 per il reato di cui agli artt.212 e 256 d.lgs. 152/06 (in concorso con A. M. e D. T. G.).

In data 8.5.2013, agenti della Polizia provinciale di Taranto sottoponevano a controllo l'autocarro Fiat Iveco di proprietà di M. C. e condotto da A. M., il quale trasportava rifiuti provenienti da attività di demolizioni edili.

L'A., che risultava sprovvisto di autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e di certificato di iscrizione all'albo gestori rifiuti, risultava dipendente dell'impresa individuale D. C. R. di D. T. G..

L'autocarro veniva sottoposto a sequestro probatorio convalidato dal P.M. il 9.5.2013; Il GIP con decreto del 20.6.2013, su richiesta del P.M. convertiva il sequestro probatorio in sequestro preventivo.

2. M. C., assistito dal proprio difensore, ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo un unico motivo di ricorso, consistito nella violazione dell'art.606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Il ricorrente, in particolare, lamenta la violazione degli artt. 240, comma 3 cod. pen. e 321 comma 2 cod. proc. pen., deducendo l'applicabilità del principio per cui non è possibile procedere alla confisca dei beni che non siano cose intrinsecamente pericolose, appartenenti a persone estranee al reato, salvo che costituiscano il prezzo o corpo del reato.

Tale principio ha portata generale e va applicato anche nei casi di confisca obbligatoria prevista dalle leggi speciali.

Deduce la mancanza di profili di colpa del M. nella concessione del mezzo ad una società che svolge attività edile.

Rileva che, l'art.259 del D.Lgs. 152/2006, prevede *ex lege*, in caso di trasporto illecito di rifiuti, la confisca del mezzo, ma nulla dispone riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo.

Pertanto, a causa della mancanza del legame di natura intellettuale che consenta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata la sanzione, la speciale confisca obbligatoria in esame non opera ove i beni appartengano a persone estranee al reato.

In tal senso invoca le sentenze di questa Corte di legittimità n. 46012 del 4.11.08 Castellano e n. 26529 del 30.5.08 Torre.

Ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale del riesame in relazione alla mancata prova della buona fede da parte del proprietario del mezzo.

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnata, con ogni conseguenza di legge.

**Considerato in diritto**

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Va ricordato che avverso i provvedimenti che definiscono un riesame o un l'appello delle misure cautelari reali (artt. 322bis e 324 cod. proc. pen.) , il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (cfr. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010 Cc. dep. 01/10/2010 Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692).

Quanto al fumus, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che il procedimento cautelare trovai la sua ragione nella necessità di evitare che le conseguenze del reato siano protratte nel tempo, incrementate in intensità oppure di ostacolare la commissione di ulteriori illeciti penali; per la applicazione della misura occorre che siano sussistenti elementi che rendano ipotizzabile il reato per il quale si procede, ma non è richiesto, tra i presupposti legittimanti il sequestro, che la gravità degli indizi di colpevolezza sia a carico di un soggetto individuato (tanto è vero che il vincolo reale può essere disposto in procedimento contro ignoti: cfr. tra le varie, Sez. 3, n. 35312/2011 , rv. 250859).

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (così questa Sez. 3 n. 46012 del 4.11.2008, Castellano, rv. 241771, fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).

Ebbene, nel caso che ci occupa - come rileva il tribunale del riesame di Taranto nel provvedimento impugnato - la buona fede del proprietario e la sua posizione di terzietà rispetto al reato è rimasta allo stato di mera asserzione.

Peraltro - come rilevano condivisibilmente i giudici tarantini - è contrario alla comune esperienza che il titolare di un mezzo di rilevante valore, qual è quello caduto in sequestro, si disinteressi totalmente dell'uso che viene fatto del veicolo.

La motivazione, dunque, non solo esiste, ma appare anche del tutto aderente ai principi di diritto esposti oltre che logicamente coerente, sicché la critica non si giustifica.

3. Quanto alla strumentalità del mezzo rispetto al fumus del reato in contestazione va ricordato che questa Corte ha anche avuto modo di affermare che in tema di gestione dei rifiuti, va disposta la confisca obbligatoria, prevista dall'art. 53, comma secondo, D. Lgs. 5 febbraio 1997, del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato di rifiuti, pur quando sia in proprietà di un terzo legato da un rapporto contrattuale al soggetto responsabile dell'illecito (così questa Sez. 3, n. 20935 dell'l1.3.2009, Anselmi e altri, rv. 243621).

Peraltro, anche a seguito di un'eventuale e successiva autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto illecito degli stessi che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore (così questa Sez. 3, n. 10710 del 28.1.2009, Girardi, rv. 243106). E, come precisato in altra pronuncia (Sez. 3, n. 5353 del 12.1.2011, Elisei, rv. 249580) anche la sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione (art. 259, comma secondo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.